

APPROFONDIMENTO CIVILE

Sul diritto di accesso al mare libero e gratuito (TAR Campania n. 242/2024)

Data pubblicazione:	19/02/2024
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

INTRODUZIONE

Con un provvedimento di qualche mese fa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ordinava, per motivi di pubblica incolumità, **mancando il piano di prevenzione coste**, al gestore di una famosa spiaggia privata di Napoli, **la chiusura del cancello di accesso al mare** dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nel periodo da giugno a settembre, nonché dalle ore 17:00 alle ore 9:00 nel periodo da ottobre a maggio ed, infine, ad astenersi, a decorrere dal 31 ottobre p.v., dall'apertura del predetto cancello fino all'esito della emanazione della pianificazione.

Avverso questo provvedimento il Coordinamento Nazionale Mare Libero[1] adiva il Tar Campania.

L'ORDINANZA DEL TAR CAMPANIA

Il Tar Campania ha proceduto a sospendere il provvedimento impugnato, concedendo 20 giorni di tempo all'Autorità portuale per adottare tutte le misure necessarie per garantire la fruibilità in sicurezza dell'arenile.

Qui di seguito, i principi richiamati nell'ordinanza:

- anche in caso di arenile dato in concessione deve essere garantito a tutti il libero e gratuito accesso e di fruizione della battigia;

- **il demanio marittimo, nel caso di specie le spiagge, in quanto beni pubblici devono essere liberamente accessibili**, proprio perché il loro godimento afferisce alla tutela della personalità umana, anche alla luce degli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione,
- **è compito della Pubblica Amministrazione farsi carico**, con gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione, di individuare le modalità con cui la **fruizione del mare possa essere accessibile a tutti**, garantendo contemporaneamente la tutela del paesaggio e dell'ambiente;
- **non è giustificata l'adozione di un provvedimento che precluda totalmente (e senza termine) ai cittadini il godimento di un bene connesso a un interesse di rilevanza costituzionale**, sulla base della mancata predisposizione degli strumenti e assunzione delle determinazioni previste dalla legge all'atto del conferimento dei poteri amministrativi di cura degli interessi pubblici.

NOTE

[1] Rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno De Maria

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile